



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

N. 19 del 31/03/2021

Classifica: 010.29.01

(7299581)

Oggetto ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ED APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

<i>Ufficio proponente</i>	DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO
<i>Dirigente/ P.O</i>	TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
<i>Consigliere delegato</i>	MARINI MONICA

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **MONEA PASQUALE**

Il giorno **31 Marzo 2021** il **Consiglio Metropolitan di Firenze** si è riunito in **IN VIDEOCONFERENZA**

Sono presenti i Sigg.ri:

ARMENTANO NICOLA	GANDOLA PAOLO
BAGNI ANGELA	GEMELLI CLAUDIO
BARNINI BRENDA	MARINI MONICA
BONANNI PATRIZIA	NARDELLA DARIO
CAPPELLETTI CECILIA	PERINI LETIZIA
CARPINI ENRICO	SCIPIONI ALESSANDRO
CASINI FRANCESCO	TRIBERTI TOMMASO
CUCINI GIACOMO	ZAMBINI LORENZO
FALCHI LORENZO	

E assenti i Sigg.ri:

FALLANI SANDRO

Su proposta della Consigliera Delegata Monica Marini

Il Consiglio Metropolitan

PREMESSO che:

- l'art.1, comma 816, della L.27 Dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce l'istituzione, a decorrere dal 01 Gennaio 2021, da parte di comuni, province e città metropolitane, del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art.27, commi 7 ed 8, del codice della strada, di cui al Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato è contenuta nello stesso art.1 commi da 817 a 836, della L. 160/2019 ;
- l'art.1 comma 821, della L. 160/2019, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, provinciale o metropolitano , ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1 comma 847 della L. 160/2019, ha abrogato i capi I e II del Dlgs 507/93 e gli artt. 62 e 63 del Dlgs n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art.4 comma 3-quater, del DL 30 Dicembre 2019 n. 160 convertito dalla L. 28 Febbraio 2020 n. 8 ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;
- l'art.52 del Dlgs n. 446 del 15 Dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare, il quale prevede che: "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

CONSIDERATO che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° Gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dei canoni di cui commi 816 e 837 dell'art.1, della L. 160/2019 e all'approvazione del relativo regolamento e delle relative tariffe per l'anno 2021;

RICHIAMATO l'art. 106, comma 3-bis, del DL n.34/2020, convertito dalla L. n.77/2020 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021.2023 al 31 Gennaio 2021;

RICHIAMATI:

- il vigente "Regolamento per l'applicazione del canone di Occupazione di spazi ed Aree Private soggette a servitù di pubblico passaggio" approvato dalla Città Metropolitana di Firenze con deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 07/05/2020 ed il "Regolamento per la pubblicità stradale" approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 119 del 19 dicembre 2018 e modificato e integrato con Delibera del Consiglio metropolitano n.47 del 24 aprile 2019;

DATO ATTO che il Dipartimento delle finanze del MEF con risoluzione n. 9/2020 ha precisato che:

- il canone è costituito da due autonomi presupposti, ovvero :l'occupazione, anche abusiva , delle aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da un luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio , ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- che si tratta di due prelievi autonomi;
- che è possibile approvare un regolamento unico ma con capi autonomi;
- che il regolamento unico non necessita del parere dell'organo di revisione perché questo è necessario (art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000) solo sui regolamenti di applicazione di tributi locali e non deve essere inviato e pubblicato sul sito del MEF (circolare n. 2/2019);

ATTESO che si è ravvisata dunque l'esigenza di approvare un unico regolamento per l'applicazione del nuovo canone unico patrimoniale, che ricomprenda i due regolamenti in modo da disciplinare in maniera organica la materia e rendere più agevole e comprensibile l'applicazione delle norme da parte dell'utenza;

RICORDATO che con atto del Sindaco metropolitano n. 5 del 25 gennaio 2021, ratificato con deliberazione n. 3/2021 di questo Consiglio era stato disposto che nelle more dell'approvazione del Regolamento di istituzione del canone unico patrimoniale, entro il termine stabilito dalle norme nazionali per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, di applicare per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, il regime autorizzatorio vigente per gli atti ed i provvedimenti collegati ai diritti ed ai canoni soppressi dal 01.01.2021, ai sensi di quanto previsto dai rispettivi regolamenti, ferma restando, una volta definitivamente approvato,

l'entrata in vigore del nuovo Canone patrimoniale di concessione, in applicazione di quanto disposto dalla Legge n. 160/2019 all'art. 1, commi 816 e 837, a far data dal 01.01.2021, consentendone quindi la formale applicazione anche ai provvedimenti adottati nel periodo transitorio;

CONSIDERATO:

- che la Direzione competente ha rappresentato come, a fronte di alcune difficoltà emerse nell'interpretazione delle novità contenute nella legge 160/2019, sia stato avviato il confronto con altre Città metropolitane e Province, sugli aspetti più problematici che potrebbero derivare dall'istituzione del canone, ma come nonostante il proficuo lavoro condiviso, sussistono ancora numerose perplessità interpretative, per superare le quali in data 19 febbraio 2021 prot. 9109 è stata inviata una richiesta di chiarimenti a ANCI e UPI, rimasta sino ad oggi senza riscontro, in modo tale da regolamentare la materia, in modo conforme alla legge, ma contestualmente evitare contenziosi con altre amministrazioni, non ingenerare confusione negli utenti, nonché scongiurare perdite economiche, anche ingenti;

- che la legge risulta di difficile comprensione sotto alcuni aspetti: in primo luogo, la nuova normativa presenta dei problemi di compatibilità con il Codice della Strada. Infatti l'unica abrogazione contenuta nella L.160/2019 (art. 1, comma 849), riguarda i capi I e II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, ma restano vigenti gli articoli 23 e 27, commi 7 e 8 del D.lgs. 39 aprile 1992, n. 285 e l'art. 53, commi del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Questo pone dubbi interpretativi difficilmente superabili circa la titolarità del soggetto competente alla riscossione del canone, poiché :

- mentre il comma 819, lettera b), della L. 160/2019 prevede quale presupposto del canone *“la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato”*, l'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada prevede che *“7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in un'unica soluzione” e”8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava”*;
- l'art. 53, comma 1, lettera c) del D.P.R. 495/92 prescrive che l'autorizzazione per l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, debba essere rilasciata *“per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni”*. Questa autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, che prevede che il soggetto competente al rilascio sia l'ente proprietario della strada e che la competenza sia dei Comuni solo nei centri abitati, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada se essa è statale,

regionale o provinciale. Qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla-osta di quest'ultimo.

- conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada le Province/Città Metropolitane, in mancanza di verbali di delimitazione o di consegna dei tratti di strada che disciplinano i rapporti tra le amministrazioni, riscuotono anche il canone per le insegne sopra 5 mq in vista dalle strade provinciali e di proprietà delle Province/Città Metropolitane (art. 10 L. 448/2001 modificata dai commi 5, 6 e dall'art. 2 bis della l. 75/2002);
- stando tuttavia a quanto previsto dalla L. 160/2019 esse dovrebbero procedere all'autorizzazione in quanto enti proprietari della strada, senza tuttavia riscuotere il relativo canone, qualora tali insegne fossero installate nelle aree comunali individuate al comma 818 della L. 160/2019, che comprendono “i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada”.
- non è stato superato quanto indicato nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 29 dicembre 1997, n. 6709, che afferma che *“in mancanza della delibera di giunta di delimitazione di centro abitato, o nelle more di redazione del suddetto verbale, alle richieste di autorizzazioni o concessioni, lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali interni ai possibili centri abitati, per i quali non è stato redatto un verbale per il riconoscimento di traversa interna ai sensi della legge n. 126/1958 si applicano la disciplina, le procedure e le competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati, mentre rimangono invariate le procedure e le competenze fissate dal verbale”*. Da tale circolare risulta dunque che in mancanza di verbale è il soggetto proprietario che procede all'autorizzazione e alla riscossione di eventuali canoni;
- la lettura meramente oggettiva dell'ambito applicativo del comma 820 e il suo mancato coordinamento con il Codice della Strada e la Circolare sopra richiamata, inficerebbe anche la previsione del comma 817 ed in particolare l'esigenza di assicurare un gettito quantomeno pari a quello conseguibile in base alle tariffe/canoni vigenti nell'anno 2020, in quanto per tendere all'invarianza, la soluzione di modificare le tariffe determinerebbe un ingiustificato e insopportabile carico economico attraverso l'abnorme elevazione della tariffa standard per le residuali fattispecie di occupazione e nel contempo l'impossibilità comunque di garantire un gettito adeguato;
- non risulta chiaro cosa si debba intendere per “tariffa standard”, a cui fanno riferimento i commi 826 e 827 dell'art. 1 della L. 160/2019 ed in particolare se si tratti di una tariffa minima o di un parametro medio per la fissazione degli importi tariffari da parte delle amministrazioni;

RITENUTO dunque di approvare l'allegata bozza di Regolamento, che conferma fattispecie impositive, gli importi dei diritti di istruttoria, di sopralluogo e delle tariffe attualmente applicate, con le

relative agevolazioni e sanzioni previste per il mancato pagamento spontaneo degli importi dovuti, salvo procedere alla sua modifica, ove pervenissero risoluzioni o circolari ministeriali interpretative di diverso contenuto;

DATO ATTO :

- che il canone in oggetto troverà applicazione per le autorizzazioni/ concessioni di suolo pubblico e per l'installazione di mezzi pubblicitari oltreché sulla viabilità di competenza della Città metropolitana , anche su quella regionale ai sensi dell'art. 23 comma 3 della Legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88, come modificata ed integrata con Legge Regionale n. 22/2015, con la quale sono state delegate alle Province e alla Città metropolitana le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente;

- che tale canone troverà applicazione anche relativamente alla SGC FIPILI, in forza della convenzione di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 33 del 18 aprile 2018, sottoscritta con la Regione Toscana e le province di Pisa e Livorno;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana, approvato con Delibera della Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 1/2014;

VISTO il Regolamento generale per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione Consiglio metropolitano n. 27 del 7 maggio 2020;

DATO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, dal Dirigente della Direzione Patrimonio-TPL, dott.ssa Maria Cecilia Tosi, competente per le entrate sopra indicate, e il Dirigente dei Servizi Finanziari, dott. Rocco Conte;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, dando atto della contestuale abrogazione dei regolamenti precedentemente approvati.
- 2) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e inoltre nella apposita sezione "Amministrazione trasparente".
- 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di avviare tramite il concessionario la spedizione delle richieste di pagamento del canone 2021.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato, accertato dagli Scrutatori Cappelletti, Perini e Triberti:

Presenti: 18
Non partecipanti al voto: nessuno
Astenuiti: 4 (Cappelletti, Gandola, Gemelli e Scipioni)
Votanti: 14 Maggioranza richiesta: 8
Contrari: nessuno
Favorevoli: 14

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità per la presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 18
Non partecipanti al voto: nessuno
Astenuiti: 6 (Cappelletti, Carpinì, Falchi, Gandola, Gemelli e Scipioni)
Votanti: 12 Maggioranza richiesta: 10
Contrari: nessuno
Favorevoli: 12

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

IL SINDACO
(f.to Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Pasquale Monea)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”